Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N.214 DEL 27/08/2014

Oggetto:	***Approvazione della spesa relativa alla locazione temporanea di edificio da adibire a sede comunale del Comune di Civitella Casanova (PE) , al relativo trasloco temporaneo del mobilio ed agli interventi di adeguamento dei locali individuati***

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Considerato l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

Visto l'art. 12, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 che dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2010 le spese per rimozione situazioni di pericolo siano poste a carico dell'art. 14, comma 1 del DL 39/2009;

Tenuto conto che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

Precisato che il programma di programmazione di cui sopra prevede per il Comune di Civitella Casanova (PE) il finanziamento dell'intervento di "*Ristrutturazione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 dell'edificio Sede Comunale*" per un importo pari ad € 714.895,00;

Richiamata la Determina dello Scrivente Ufficio n. 1 del 08/01/2014 con cui si assegna in via programmatica i fondi correlati agli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012- Programmazione Triennale ricostruzione pubblica Annualità 2013;

Considerato che nella Determina di cui sopra sono stati assegnati in via programmatica al Comune di Civitella Casanova (PE) fondi per la "*Ristrutturazione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 dell'edificio Sede Comunale*" per un importo pari ad € 714.895,00;

Vista la nota prot. n. 3941 del 21/08/2014, acquisita dallo Scrivente Ufficio con prot. n. 4213 del 25/08/2014 con cui il Comune di Civitella Casanova ha inoltrato all'USRC formale istanza di riconoscimento del finanziamento per la locazione temporanea di un edificio da adibire a sede comunale;

Tenuto conto che, nelle more della definizione e del perfezionamento degli aspetti procedurali e progettuali relativi all'intervento di riparazione della sede comunale, il Comune di Civitella Casanova ha ritenuto opportuno prevedere il trasferimento temporaneo dei propri uffici in altra sede durante le fasi di cantiere, ed ha pertanto redatto apposita relazione di quantificazione costi di locazione locali, di trasloco mobilio e di sistemazione interna necessari a rendere idonei e funzionali i locali in questione e consistenti in tramezzature, modifiche dell'impianto elettrico e realizzazione dell'impianto di riscaldamento;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 26/08/2014 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente l'intervento di sistemazione edificio da adibire a sede comunale, il trasloco e la locazione del suddetto edificio, ammontante ad un importo complessivo di € 22.400,00;

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni per ritenere il progetto finanziabile, per un importo pari ad € 22.400,00;

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze a cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di fondi all'USRC per successivo riparto fra i soggetti attuatori di € 20.421.861,60 a valere sul cap. 8359, pagina 3 del MiSE per le spese obbligatorie per le finalità di cui all'art. 1.1 della delibera CIPE N. 135/2012;

Vista la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 con cui si formalizza, a valere sul cap. il trasferimento di fondi all'USRC per successivo riparto fra i soggetti attuatori pari a € 4.600.000,00 a valere sul cap. 8359, pagina 3 del MiSE per le spese obbligatorie per le finalità di cui all'art. 1.1 della delibera CIPE N. 135/2012;

Atteso che con nota n. 3167 del 03/12/2013 del DISET si inoltra al MISE formale richiesta di trasferimento fondi all'USRC per successivo riparto fra i soggetti attuatori di un importo pari ad € 3.739.250,00, per le spese obbligatorie per le finalità di cui all'art. 1.1 della delibera CIPE N. 135/2012;

Specificato che il detto trasferimento è avvenuto in data 19/12/2013 con ordinativo di pagamento n. 137 emesso dal MISE;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, sono state accreditate - sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 28.761.111,60 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che **vi è capienza**;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato,

DETERMINA

Art. 1
(Copertura economico-finanziaria)

Si ritiene opportuno approvare a favore del Comune di Civitella Casanova il finanziamento in via programmatica dell'importo di € **22.400,00** (diconsi Euro ventiduemilaquattrocento/00), comprensivo di I.V.A., al fine di permettere all'Ente proponente l'espletamento delle attività relative alla locazione di un immobile da adibite a sede comunale, al trasloco temporaneo di mobilio ed agli interventi di sistemazione dell'immobile di che trattasi.

Art. 2
(Modalità di erogazione)

Il finanziamento di cui al punto 1, verrà erogato a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili dei lavori (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle altre spese corredata da determinazioni di liquidazione e mandati di pagamento.

Art. 3
(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro € **22.400,00**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 28.761.111,60 (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 135 Art. 1, Comma 1, CodFinalizzazione CIPE135art1c1), trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

.

Art. 4
(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui in narrativa, è tenuto a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 5
(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), lì 27 agosto 2014

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco Mattucci

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
Dott. Paolo Esposito